



COMUNE DI MONTECATINI TERME

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

ATTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Approvato con D.G.C. n. 305 del 20.10.2025

PREMESSA

Il presente atto è redatto in applicazione dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e definisce il modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui i soggetti beneficiari di protezione siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico (cd. Whistleblowing).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n. 179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n. 231/2001. La legge n. 179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n. 24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne."

A completamento e ad integrazione delle indicazioni già fornite con la predetta delibera, in data 7 novembre 2024 l'Autorità ha adottato lo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione volte a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione. Tali Linee Guida, rimaste in consultazione fino al 9 dicembre 2024, sono in attesa di approvazione definitiva.

1. SOGGETTI BENEFICIARI DEL REGIME DI TUTELA (WHISTLEBLOWERS)

Ai sensi dell'art. 2 lett. g del D. Lgs. 24/2023, il Whistleblower o «persona segnalante» è la persona fisica che effettua una segnalazione, alle autorità competenti a riceverla, di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Oltre che la segnalazione in senso stretto, il segnalante può anche divulgare pubblicamente tali informazioni, ma a precise condizioni particolari indicate dall'art. 15 del Decreto.

La corretta individuazione dei soggetti cui si applica l'istituto del whistleblowing è rigorosamente fissata dal legislatore nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione può essere effettuata, per quanto riguarda il Comune di Montecatini Terme, da:

- Dipendenti del Comune a tempo indeterminato e determinato, nonché a tempo parziale;
- Dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
- Dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune o che realizzano opere in favore del Comune;
- Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Comune;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. La tutela, infatti, si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

2. ALTRI SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE DIVERSI DA CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

La tutela assicurata dal d. lgs. n. 24/2023 è riconosciuta anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Tali soggetti sono:

- **il facilitatore:** la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, fornendo al predetto consulenza o sostegno, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione.
- **le persone del medesimo contesto lavorativo:** le persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori. Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è però l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso;
- **i colleghi di lavoro** con rapporto abituale e corrente con il segnalante. Rientrano tra i colleghi di lavoro coloro che al momento della segnalazione lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia;
- **gli Enti di proprietà** della persona segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica. Comprende i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi; ad esempio, gli enti nei quali il segnalante detenga tutte le quote sociali o la maggioranza di esse.
- **gli Enti presso i quali il segnalante, denunciate o chi effettua una divulgazione pubblica lavora:** enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, pur non essendone proprietario. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo;
- **gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica: si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio. In tal caso, tuttavia, un legame - seppure indiretto - con il segnalante può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso. Ci si riferisce - a titolo esemplificativo - al settore pubblico ove un dipendente di uno dei comuni che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un

servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un comune associato.

3. COSA SI PUO' SEGNALARE

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

Sono segnalabili le violazioni riferite a:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- irregolarità, che possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
- violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d. lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

4. COSA NON SI PUO' SEGNALARE

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono altresì essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DELLA DENUNCIA

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati.

5.1. L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente. Il concetto di contesto lavorativo deve essere inteso in senso ampio, quindi non riferirsi solo ai dipendenti ma anche ad altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'Ente, ad esempio consulenti, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Ciò anche quando

si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate. Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

5.2. L'irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

5.3. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

E' necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

5.4. Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ossia quelle per le quali il soggetto segnalante non fornisce le proprie generalità, non rientrano nel campo di tutela previsto dalla normativa su richiamata, in quanto tale protezione opera solo nei confronti di soggetti individuabili e riconducibili alle tipologie di soggetti di cui all'art. 1. Infatti, il fondamento della normativa sul whistleblowing è proprio la tutela del segnalante dell'illecito e, in mancanza di individuazione del segnalante, non vi sarebbe alcun soggetto che si possa tutelare.

Pertanto, la tutela tipica dell'istituto verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati.

Le segnalazioni anonime e quelle che provengono da soggetti estranei alla p.a. (cittadini, associazioni, ...) saranno comunque considerate dall'Amministrazione nei procedimenti di vigilanza ordinari, ove ne sussistano i presupposti.

In ogni caso le segnalazioni anonime e quelle provenienti da soggetti estranei alla p.a. pervenute attraverso la piattaforma dedicata al whistleblowing saranno opportunamente registrate nel software di gestione della piattaforma stessa.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

6. I CANALI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE

Il D. Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- 1) CANALE INTERNO (Gestito dal Comune di Montecatini Terme);
- 2) CANALE ESTERNO (Gestito da ANAC);
- 3) DIVULGAZIONE PUBBLICA;
- 4) DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno**, in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione, e, solo al ricorrere di particolari condizioni specificatamente previste dal legislatore, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

7. IL CANALE INTERNO

Nel Comune di Montecatini Terme, il canale interno è rappresentato da:

- la piattaforma telematica
- la segnalazione in forma orale
- la modalità cartacea in forma scritta

7.1 La piattaforma telematica

Il Comune di Montecatini Terme, per la gestione delle segnalazioni, ha attivato la piattaforma informatica crittografata fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. attraverso il progetto **"WhistleblowingIT"**. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La piattaforma, da utilizzare in via prioritaria, è accessibile al link <https://whistleblowing.comune.montecatini-terme.pt.it/#/>

La segnalazione può essere inviata posizionandosi sulla home page del sito del Comune e selezionando dal folder: **"Segnalazione di illeciti - Whistleblowing"**

7.2 La segnalazione in forma orale

E' consentito, in via subordinata al sistema prioritario della piattaforma, procedere con l'invio della segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto fissato con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da svolgersi su richiesta della persona segnalante. Il RPCT, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

E' comunque consigliato il ricorso alla piattaforma telematica, in quanto garantisce in maniera più forte la riservatezza.

7.3 La modalità cartacea in forma scritta

Tale modalità è fortemente sconsigliata ed è contemplata in via del tutto residuale nei casi in cui non risulti oggettivamente possibile oppure eccessivamente gravoso ricorrere alla modalità informatica tramite piattaforma telematica o, in via subordinata, alla modalità in forma orale.

La segnalazione redatta su supporto cartaceo andrà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al RPCT. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata.

8. IL CANALE ESTERNO DI SEGNALEZIONE PRESSO ANAC

E' possibile inoltrare la segnalazione attraverso il canale esterno messo a disposizione da ANAC solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è stato attivato, nell'ambito del contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna oppure, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le comunicazioni di ritorsioni invece devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile (vedi sotto par. 14).

9. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

- Ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;

- La persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste e adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito;

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

10. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I soggetti tutelati hanno la possibilità anche di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si ricorda in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

11. SOGGETTO CHE GESTISCE LE SEGNALAZIONI

Nel Comune di Montecatini Terme il soggetto deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In caso di assenza anche temporanea o impedimento per qualsiasi motivo, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sostituito dal Dirigente dell'Area Amministrativa Contabile.

Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi in cui può trovarsi il gestore nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria (ad es. potrebbe coincidere con la persona segnalante, con il segnalato o con una persona coinvolta), egli comunica prontamente la situazione di potenziale conflitto all'organo di vertice dell'amministrazione e si astiene dal partecipare alle attività relative alla pratica specifica. La segnalazione viene trasferita al sostituto in modo da garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della stessa, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

Qualora anche il sostituto, individuato dal presente atto organizzativo, si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023.

Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno. Egli riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento. Il responsabile o l'ufficio, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione. Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento.

12. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING.IT

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

12.1 Le tempistiche di gestione della segnalazione

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente. Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti. Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

12.2 Esito dell'istruttoria

Verifica infondatezza: archiviazione

Nel caso in cui il RPCT rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità della segnalazione, procede alla sua archiviazione. Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico (o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo e del protocollo informatico) e sarà oggetto di rendicontazione nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico (o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione).

Verifica fondatezza: conclusione del procedimento

Nell'ipotesi in cui non ricorra alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati il RPCT provvede a verificare la segnalazione ricevuta anche procedendo ad acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Ciò anche attraverso:

- richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o al dirigente responsabile del procedimento disciplinare;
- richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici dell'Ente;
- richiesta di chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante piattaforma informatica o attraverso mail se nota) e/o a eventuali altri soggetti terzi coinvolti nella segnalazione;
- audizione del whistleblower.

Successivamente procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti e a deliberare sul fumus di quanto rappresentato nella segnalazione (ciò in quanto il RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi).

Qualora accerti la fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché a:

- informare il Sindaco in ordine all'attività svolta per l'assunzione delle proprie valutazioni, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante;
- inviare la summenzionata relazione istruttoria ad uno dei seguenti soggetti per i seguiti di competenza, garantendo la riservatezza del segnalante:
 - Corte dei Conti (se si ravvisano profili di danno erariale);
 - Procura della Repubblica (se si ravvisa un'ipotesi di reato);
 - Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o dirigente responsabile del procedimento disciplinare (se si tratta di un'ipotesi di illecito disciplinare);

comunicare al segnalante l'inoltro della segnalazione ad altro ente/organo e la relativa motivazione e avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023.

12.3 Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALEZIONE E CANCELLAZIONE

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il gestore, tenuto conto della previsione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, dovrà cancellare sia la segnalazione, sia la relativa documentazione al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta inteso che potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali al segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare "sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità".

14. TUTELE E PROTEZIONI

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

15. SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Il presente modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 13, c. 6 del D. Lgs. 24/2023, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con il fornitore esterno Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions, che trattano dati personali per conto del Comune di Montecatini Terme.

La procedura innanzi illustrata mira ad assicurare la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all'identità del whistleblower (e del facilitatore ove indicato).

Per la valutazione del rischio connesso al trattamento dei dati effettuato nell'ambito della presente procedura e alle misure adottate si rimanda alla Data Privacy Impact Assessment (DPIA), conservata agli atti d'ufficio.